IN BREVE n. 24-2008 a cura di Marco Perelli Ercolini

RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e RETTA - Illegittime le rette richieste dai Comuni

La legge prevede che le rette di ricovero in Rsa siano pagate per il 50% dal SSN e per il restante 50% dai Comuni con l'eventuale compartecipazione dell'utente, sulla base del suo reddito.

Di recente un interevento del TAR contro la richiesta di denaro ai parenti ha confermato il principio per il quale le rette devono esser pagate sulla base dei redditi del solo assistito.

L'attrice era una signora a cui il Comune e la RSA chiedevano, per la degenza della madre, il pagamento di una retta di circa 1.500 euro al mese, a fronte di una pensione percepita dalla stessa di 249 euro al mese. In prima battuta la signora si era trovata costretta a chiedere un mutuo per far fronte alle richieste del Comune. Illegittimamente, e contrariamente a quanto prevede la legge nazionale, veniva computato nel reddito posto alla base del calcolo della retta anche quello dei parenti. La signora ha presentato ricorso al TAR Toscana chiedendo ed ottenendo la rideterminazione della retta sulla base del solo reddito della madre.

Grazie al provvedimento del Tar (Tar Toscana Firenze sez.II), per ora solo cautelare, la signora non pagherà più circa 18.000 euro all'anno, ma la nuova quota sarà commisurata al suo reddito.

IN ALLEGATO A PARTE - TAR TOSCANA Firenze sez. II - Ordinanza 43/2008) (documento 082)

VALIDITA' DEGLI ASSEGNI da Sole 24 ore di lunedì 9 giugno 2008

Secondo l'articolo 32 del Rd 1736/33 ci sono termini precisi per la presentazione in banca dell'assegno:

- 8 giorni se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso
- 15 giorni se pagabile in altro comune delle Repubblica
- 20 o 60 giorni a seconda che in luogo di emissione e quello di pagamento sia nello stesso o in diversi continenti.

TURNI DI LAVORO e PREAVVISO

L'obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all'art. 10 della legge n. 138 del 1958 deve essere inteso come diretto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un termine ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo libero, anche nei rapporti a tempo pieno. Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte in quanto il tempo libero ha una sua specifica importanza, stante il rilievo sociale che assume lo svolgimento da parte del lavoratore di attività extralavorative (o relative a un secondo lavoro, ove non sia prevista esclusiva).

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2008, n. 12962

IN ALLEGATO A PARTE - Commento alla sentenza (documento 083)

DOPPIA IIS SU TRATTAMENTI DI PENSIONE

In allegato a parte riportiamo la sentenza della Corte dei Conti per la Toscana, 19.05.08 n. 350 e il commento dell'avv. Andrea Bava riportato in LaPrevidenza in merito alla doppia indennità integrativa speciale ai titolari di due pensioni.

IN ALLEGATO A PARTE - Commento alla sentenza dell'Avv.A.BAVA-LaPrevidenza (documento 084)

Corte Conti Toscana sent. 350/08 (documento 085)

<u>I NUOVI ASSEGNI PER NUCLEO FAMIGLIARE</u>

Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 7/06/08 ha stabilito i criteri per rideterminare i livelli di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile. L'Inps, con circolare n. 68 del 10 giugno 2008, ha provveduto conseguentemente a rielaborare le tabelle, incrementando del 10% sia gli importi mensili della prestazione sia, dove previsto, le maggiorazioni in calce alle tabelle stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.

Le nuove tabelle decorrono dal 1° gennaio 2008.

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate dai lavoratori dipendenti, dovranno ricalcolare la misura dell'assegno spettante a far data dal 1 gennaio 2008, in relazione alle nuove tabelle e corrispondere le eventuali differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM10 "L036". Tale operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 settembre 2008.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 68 del 10.06.2008 (documento 086)

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - RIFIUTO ALLE CURE

Il rifiuto di terapie invasive, anche salvavita, può essere espresso dall'amministratore di sostegno. In base agli artt. 2, 13 e 33 della Costituzione, in favore del diritto all'autodeterminazione di una persona al rispetto del cammino biologico naturale verso l'evento morte, il giudice tutelare di Modena (Tribunale di Modena - Decisione 13 maggio 2008) ha autorizzato l'amministratore di sostegno a negare ai sanitari il consenso necessario per praticare la ventilazione forzata sulla paziente, ma anche a chiedere agli stessi medici le cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza alla persona

La vicenda riguarda una donna che soffre di una malattia neurologica degenerativa (sclerosi laterale amiotrofica con la prospettiva, ineluttabile, di dover fare ricorso in tempi brevi a una ventilazione forzata invasiva) ha chiesto al marito, da lei nominato amministratore di sostegno, di opporsi a una probabile tracheotomia salvavita su di lei.

La donna, la quale fatica a parlare ma è lucida, facendosi aiutare dai figli per farne interpretare il pensiero, è stata ascoltata dal giudice tutelare che ha accolto l'istanza dell'amministratore di sostegno, in quanto ha riscontrato in lei l'inequivocabile volontà di non essere sottoposta alla pratica invasiva della tracheotomia.

.

IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Riportiamo una sintesi degli articoli di rilevanza medica del nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro fatto dall'Avv. Paola Ferrari.

In particolare sono stati mappati gli obblighi di sicurezza e le competenze e obblighi del medico del lavoro.

IN ALLEGATO A PARTE - P.Ferrari Sintesi DLgs 81/2008 (documento 087)

I TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER GRAVE INFERMITA'

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 16 del 10 giugno 2008, ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al significato e la portata dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito. In sintesi la risposta è la seguente:

"....In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità" – previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, dal D.M. 278/2000 – si ritiene che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di "grave infermità" (si veda, ad. es., il D.M. 26 marzo 1999 – Ministero ella Difesa)."

LEGGE 8 marzo 2000 numero 53

''Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città''

Art. 4.

(Congedi per eventi e cause particolari).

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n.16 del 10 giugno 2008 (documento 088)

STUDI DI SETTORE - AVVISO AGLI INTERMEDIARI PER RISCONTRO ANOMALIE TRIENNIO 2004-06

L'Agenzia delle entrate comunica che sono state inviate sui pc degli intermediari 135mila comunicazioni relative a contribuenti soggetti agli studi di settore i cui dati presentano "anomalie" nel triennio 2004-2006.

Destinatari delle comunicazioni sono gli intermediari che, per l'anno di imposta 2006, hanno trasmesso all'Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni dei propri assistiti per i quali sono state riscontrate incoerenze relative alla gestione del magazzino, ai beni strumentali, alla mancata corrispondenza tra i dati indicati negli studi di settore e nel modello Unico, alla mancata indicazione di dati fondamentali e all'indicazione di cause di esclusione dall'applicazione degli studi per tre periodi d'imposta consecutivi.

Questo invito si somma alle 81mila comunicazioni già e indirizzate direttamente ai contribuenti "anomali".

Comune denominatore dell'iniziativa è l'invito a valutare attentamente i dati da riportare nella prossima dichiarazione dei redditi con l'obiettivo di correggere eventuali comportamenti fiscali non corretti.

Da luglio l'Agenzia metterà a disposizione degli intermediari un software per segnalare eventuali imprecisioni riscontrate nella comunicazione o indicare le motivazioni alla base dell'anomalia.

AUMENTI COSTO VITA

La spesa quotidiana diventa più salata: i prezzi dei prodotti che si comprano tutti i giorni a maggio hanno fatto segnare, secondo i dati ISTAT, una crescita del 5,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dell'0,8% rispetto ad aprile. L'inflazione è ai massimi da 12 anni: + 3,6 %.

Ecco alcuni consigli dell'Unione nazionale consumatori per un consumo intelligente pubblicati su Italia Oggi di sabato 14 giugno 2008:

- andare a fare la spese con un elenco preciso di prodotti da comprare
- diversificare gli acquisti tra il mercato (frutta e verdura), supermercati e hard-discount (detersivi e carta igienica)
- al supermercato le confezioni più convenienti sano sempre le più grandi
- non farsi condizionare dalle marche famose; spesso prodotti con loghi sconosciuti costano meno e sono altrettanto buoni
- non scegliere prodotti posizionati sugli scaffali centrali; quelli più convenienti sana in basso
- controllare sempre il prezzo al chilo, anche nelle offerte promozionali prima di acquistare un prodotto in offerta controllare sempre la data di scadenza
- leggere sempre con attenzione le etichette, non farsi abbagliare da packaging accattivanti, attenzione agli asterischi
- salumi e formaggi venduti al taglio costano meno al chilo di quelli già confezionati
- nei reparti ortofrutta acquistare sempre prodotti di stagione
- il pane più è "speciale" (all'olio, al burro, con cereali...) e più costa (quasi il 30% in più)
- nei reperti carni acquistare anche tagli di carne provenienti dal quarto anteriore dell'animale (sono nutrienti allo stesso modo ma più economici dei tagli più "nobili" (costano fino al 30% in meno)
- fra le acque minerali, salvo precise prescrizioni mediche, conviene sempre acquistare quella al prezzo più conveniente (si può risparmiare lino al -50% e -70%)
- quando si acquista la verdura considerare gli scarti: i fagiolini costano più della bieta o del cicorione, ma hanno meno scarto
- prodotti alimentari venduti sfusi (caffè, lette, pasta, legumi secchi, etc.) consentono di risparmiare fino al 40% rispetto ai confezionati.

OSPEDALIERI - NUOVE MODALITA' DI CALCOLO DOPO I 40 ANNI

Una clausola di salvaguardia per chi lavora oltre gli anni pensionabili.

L'INPDAP colla nota operativa numero 26 del 13 giugno 2008 informa che chi resta in servizio più di 40 anni (sistema retributivo), vedrà calcolarsi l'assegno di pensione con doppia modalità per ottenere la liquidazione dell'importo più alto. Questa la novità: la pensione verrà determinata anche a partire dall'ultimo annodi servizio e retrocedendo fino ad arrivare ai 40 anni possibili, oltre che nel modo ordinario ora seguito, cioè a partire dall'assunzione e avanzando fino ai 40 anni. In questo modo, si potranno considerare, se più favorevoli al pensionato, anche gli ultimi annidi servizio che finora, invece, restavano fuori gioco.

Per l'eventuale riliquidazione dei trattamenti già erogati, servirà una domanda degli interessati.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 26 del 13 giugno 2008 (documento 089)

CONTRIBUENTI MINIMI e IRAP

I contribuenti che rispettano i requisiti previsti per il regime dei minimi possono ritenersi esclusi dall'Irap. Disco rosso invece per le imprese che integrano sempre i presupposti del tributo regionale.

Ricordiamo, secondo quanto chiarito dall'Agenzie delle entrate con la circolare 45/E, che l'individuazione dell'attività autonomamente organizzata costituisce condizione indispensabile per assoggettare ad Irap i titolari di reddito di lavoro autonomo. Dunque, in mancanza di questo presupposto, ritenuto necessario, gli esercenti arti e professioni non sono tenuti al versamento del tributo.

Requisiti dell'autonoma organizzazione - In particolare, gli elementi che anche considerati singolarmente sono sufficienti a far rilevare la presenza di una autonoma organizzazione sono i seguenti:

- l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori. Al riguardo, come spiega la circolare, non rileva l'eventuale prestazione fornita da terzi per attività estranee a quelle professionali o artistiche e la presenza di tirocinanti;
 - l'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

Come individuare l'autonoma organizzazione - Per individuare gli elementi che connotano l'autonoma organizzazione gli uffici sono invitati a:

- esaminare le dichiarazioni, con specifico riguardo al quadro concernente i redditi di lavoro autonomo:
- porre particolare attenzione ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- valutare i beni strumentali utilizzati dal contribuente;
- controllare i contratti registrati; raccogliere ulteriori elementi interrogando l'anagrafe tributaria.

Gestione del contenzioso - Quanto alla gestione del contenzioso la circolare precisa che l'assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere soltanto nel ricorso e non può essere introdotta in giudizio successivamente. Riguardo invece l'onere di provare l'eventuale assenza dell'autonoma organizzazione, questo spetta al contribuente.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE circolare n. 45 del 13 giugno 2008 (documento 090)